



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 DEL 27-07-2023

OGGETTO	VARIANTE PARZIALE N. 11 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 13/04/2023, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, L.R. n. 11 DEL 23/04/2004 PER RICLASSIFICAZIONE DI AREA AGRICOLA IN AREA F. APPROVAZIONE
----------------	---

Oggi **ventisette** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **21:01**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolati inviti si è riunito in seduta e di Prima Convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VILLANOVA MIRCO	Presente	GUGLIELMI MASSIMILIANO	Presente
BORTOLINI GESUS	Assente	ANTONIAZZI ELEONORA	Presente
FREZZA VANNI	Presente	ROSADA ANNA	Presente
SIGNOROTTO OMAR	Presente	BOTTON FABIO	Assente
TONELLO ALICE	Presente	GROTTO NATALE	Presente
GIOTTO LUCIANA	Assente	MAZZERO RUDY	Presente
BALLIANA PAOLA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dr.ssa DE VALERIO ELENA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

TONELLO ALICE
ROSADA ANNA
MAZZERO RUDY

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sernaglia dispone di un Centro di Raccolta Differenziata comunale in gestione a SAV.NO Spa, in località Masarole, in Via Cal Morta Nord;
- la Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale ha comunicato con nota prot. n. 2019/8254 del 11.02.2019, ns. prot. n. 2012 del 11.02.2019, la necessità di adeguare la struttura in argomento a quanto previsto dall'art. 39 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

CONSIDERATO che con atto di compravendita del 25.11.2022 Rep. n. 9615, la società SAV.NO Spa ha provveduto all'acquisto dell'area sita in Via Cal Morta Nord, contermine all'attuale centro di raccolta, catastalmente identificata al Fg. 16 mappali 785, 780, 778, 776, al fine di realizzare un nuovo Ecocentro comunale, avendo rilevato l'impossibilità di ampliare e modernizzare la struttura esistente;

PRESO ATTO che in data 26.01.2023 prot. n. 1143, la stessa ha manifestato all'Amministrazione Comunale formale istanza di riclassificazione dell'area di proprietà da zona agricola a zona a servizi, compatibile quindi per consentire la realizzazione della nuova struttura;

VISTO lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente il nuovo Ecocentro comunale, da realizzare in Via Cal Morta Nord, predisposto dallo studio del geom. Giorgio Bessega di Vittorio Veneto, su incarico della società SAV.NO Spa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità di procedere con una variante puntuale al Piano degli interventi per la riclassificazione urbanistica dell'area da destinare alla realizzazione del nuovo Ecocentro comunale;

VISTA la Variante Parziale n. 11 al Piano degli Interventi che prevede la riclassificazione dell'area agricola di via Cal Morta Nord in area a servizi, secondo gli elaborati predisposti dal dott. pianif. Matteo Gobbo, agli atti a far data dal 04.04.2023 prot. n. 4565 e composta dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione;
- 1.Estratto cartografico;
- 2.Estratti normativi;
- VIncA – Procedura di Valutazione di Incidenza;

VISTA l'Attestazione Sismica e relativi allegati 1-2-3, redatti dal dott. Geol. Giovanni Rigatto, agli atti a far data dal 03.04.2023 prot. n. 4491;

VISTA la Valutazione di Compatibilità Idraulica (elaborato E.05) predisposta dal dott. ing. Yannick Da Re, aggiornata e presentata agli atti in data 05.04.2023 prot. 4590;

DATO ATTO che rimangono validi gli ulteriori elaborati di Piano degli Interventi vigente, non modificati con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, nella seduta del 04.02.2023 la Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici ha valutato favorevolmente la soluzione progettuale proposta per il nuovo CARD e la relativa trasformazione urbanistica dell'area;

DATO ATTO che sulla variante urbanistica sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Consorzio di Bonifica Piave prot. 12544 del 12.05.2023, ns. prot. n. 6228 del 15.05.2023;
- parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009, prot. 278278 del 23.05.2023, ns. prot. n. 6709 in pari data;

- parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013, prot. 396081 del 24.07.2023, ns. prot. n. 9693 in pari data;

ACCERTATO che:

- con delibera consiliare n. 10 del 13.04.2023 è stata adottata la variante urbanistica n. 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. n. 11/2004, per riclassificazione di area agricola in area F;
- con apposito avviso prot. n. 5387 del 24.04.2023, è stata data notizia di pubblicazione e deposito della Variante Parziale n. 11 al Piano degli Interventi (P.I.);
- la Variante al Piano degli Interventi adottata, è stata regolarmente depositata presso la sede municipale per trenta giorni a decorrere dal 24/04/2023 in ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell'art.18 comma 3 della L.R. 11/2004 e pubblicata sul sito internet del Comune di Sernaglia della Battaglia;
- a seguito della pubblicazione dell'avvenuta adozione della variante di cui trattasi, nei tempi e nei modi previsti, non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che nella seduta del Consiglio Comunale del 13.04.2023, relativa alla variante urbanistica in oggetto, si sono espresse alcune considerazioni sulla specifica normativa introdotta con gli articoli 38 e 43bis delle NTO;

RITENUTO di valutare tale osservazione, rettificando la definizione adottata degli articoli 38 e 43bis delle NTO al fine di una definizione più articolata della normativa;

VISTO l'elaborato "2.Estratti normativi - approvazione" aggiornato, pervenuto agli atti in data 20.07.2023 con nota n. 9489 di protocollo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

RICORDATO che l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:

"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado."

"4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";

RILEVATO che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06158/2021, pubblicata il 01.09.2021, ripercorrendo la sentenza n. 1549 del 12.12.2012 TAR Vento, ha riportato che "...non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di astensione omissis la semplice allegazione dell'esistenza di interessi confliggenti con l'atto, occorrendo altresì, la prova, concreta e specifica, che l'atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi: senza sottacere che nel caso di specie pare che il consigliere omissis..... ne abbia tratto uno svantaggio, non già un beneficio". Ed inoltre che "... l'interpretazione che ne ha offerto il TAR trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale prevalente sia di questo Consiglio sia del Giudice penale di legittimità (C.d.S. sez. IV, 11 giugno 1996, n. 795; C.d.S., sez. IV, 28 ottobre 1986 n. 682; Cass. Pen. Sez. VI, 26 ottobre 2004, n. 44620; Cass. Pen., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 11600)...";

VISTO il parere legale del 28/03/2022, nota protocollo n. 4150 del 28/03/2022;

SENTITI i consiglieri comunali che dichiarano di "non trovarsi in stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini, fino al quarto grado";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di regolarità contabile circa i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTE:

- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
- la DGR n. 1896 del 22.11.2017;
- la DGR n. 668 del 15.05.2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018
- la L.R. 23 dicembre 2019, n. 49;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

SENTITA sull'argomento la relazione dell'assessore Paola Balliana e i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente (allegato 10);

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri presenti: n° 10

Consiglieri votanti: n° 10

Favorevoli: n° 8

Contrari: =

Astenuti: n° 2 (Grotto e Mazzero)

espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18/2004 e s.m.i., la Variante parziale n. 11 al Piano degli Interventi, che prevede la riclassificazione dell'area agricola di via Cal Morta Nord in area a servizi, secondo gli elaborati progettuali di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione:
 - Relazione;
 - 1.Estratto cartografico;
 - 2.Estratti normativi - approvazione;
 - VIncA – Procedura di Valutazione di Incidenza;
 - Attestazione Sismica e relativi allegati 1-2-3;
 - E.05 - Valutazione di Compatibilità Idraulica;
3. **di dare atto** che rimangono validi gli ulteriori elaborati del Piano degli Interventi vigente, non modificati con il presente provvedimento;
4. **di demandare** al Responsabile dell'Area 4 - Tecnica gli adempimenti previsti dai commi 5, 5bis e 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, oltre alla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet nell'Amministrazione Trasparente;
5. **di dare atto** che la variante in parola, acquisterà efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, così come disciplinato dall'art. 18 c. 6 della L.R. n. 11/2004;
6. **di dare atto**, infine, che nel sito informatico istituzionale del Comune risultano permanentemente pubblicati gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che si

procederà al relativo aggiornamento in conseguenza dell'approvazione di cui trattasi.

Ed inoltre, con votazione

Consiglieri presenti: n° 10

Consiglieri votanti: n° 10

Favorevoli: n° 8

Contrari: =

Astenuti: n° 2 (Grotto e Mazzero)

espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	VARIANTE PARZIALE N. 11 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 13/04/2023, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, L.R. n. 11 DEL 23/04/2004 PER RICLASSIFICAZIONE DI AREA AGRICOLA IN AREA F. APPROVAZIONE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VALERIO ELENA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.